



*Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

*Ministero della Salute*

### **Proposte di modifica del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2019)**

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le aggiunte in grassetto e le cancellazioni in barrato.

N° riga	Tipo di osservazione (editoriale/sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione	Portatore di interesse
27-30	sostanziale	<b>L'aggiornamento tiene conto delle osservazioni della Commissione Europea contenute nella Relazione (COM 2017/587) al Parlamento Europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE e delle raccomandazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento Europeo TA-8-2009-0082 del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della suddetta Direttiva</b>	Riteniamo importante fare riferimento alla Relazione della Commissione Europea ed alla successiva Risoluzione del Parlamento Europeo in quanto tali documenti sono alla base delle modifiche e degli aggiornamenti necessari per conformarsi ai rilievi ed alle raccomandazioni ivi contenuti, al fine di giungere ad una attuazione piena e coerente della Direttiva 2009/128/CE	FIRAB
44-46	sostanziale	a basso impatto ambientale ( <b>agricoltura biologica e produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e <del>agricoltura biologica</del> attuate</b> )	Riteniamo che per sottolineare il maggiore impatto che ha l'agricoltura biologica richiandola come prima.	FIRAB

		<b>anche attraverso tecniche di</b> e sull'agricoltura di precisione.	Inoltre riteniamo utile specificare che l'agricoltura di precisione è solo una tecnica consente le produzioni biologiche e non un'agricoltura a sé.	
58-61	Sostanziale	k. Orientare il sostegno finanziario delle misure agro-ambientali finalizzate alla <b>riduzione e alla sostenibilità dell'uso dei prodotti fitosanitari, ai fini della sostenibilità e della</b> <del>per conseguire una</del> diminuzione della presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari nelle acque, <del>con</del> <b>in particolare riferimento a</b> di quelle "prioritarie", "pericolose prioritarie" e "canditate alla sostituzione".	Si ribadisce che è prioritaria in primo luogo la riduzione dell'uso, oltre all'uso sostenibile in caso di necessità, così come chiede la direttiva 2009/128/CE al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	FIRAB
62	sostanziale	Garantire la tutela degli impollinatori e delle api e dei relativi servizi ecosistemici, <b>cessando da subito la vendita e l'utilizzo di molecole per le quali sia stata dimostrata la pericolosità verso gli insetti pronubi.</b>	Ricerche scientifiche indipendenti sanciscono la pericolosità delle molecole neonicotinoidi e derivate sulle popolazioni pronubi. Non essendovi dubbio che il loro utilizzo ad oggi è pericoloso ne va sospesa immediatamente la vendita e l'utilizzo.	FIRAB
63-64	Sostanziale	m. Promuovere la ricerca e l'innovazione sui temi che maggiormente contribuiscono <b>a prevenire l'uso, ridurre e a rendere sostenibile</b> l'uso dei prodotti fitosanitari e a diminuire il rischio <b>sanitario e ambientale</b> connesso al loro impiego <b>per consentirne la sostenibilità.</b>	Si ribadisce che è prioritaria in primo luogo la prevenzione e riduzione dell'uso, oltre all'uso sostenibile in caso di necessità, così come chiede la direttiva 2009/128/CE al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.  La ricerca non può e non deve essere a solo sostegno dell'uso dei prodotti fitosanitari, nella ricerca e nell'innovazione di tecniche e azioni atte al superamento dell'uso dei fitofarmaci .	FIRAB
65-68	Sostanziale	n. Tutelare la popolazione potenzialmente esposta al rischio connesso all'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili <b>(donne in gravidanza e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i residenti e gli stessi agricoltori e i loro familiari)</b> e nelle stesse aree quando ubicate al confine con superfici agricole in cui viene	Si ritiene utile ribadire già nelle premesse chi sono i gruppi principalmente vulnerabili e come definiti dal Regolamento (CE) 1107/2009, includendovi la figura dell'agricoltore in quanto facente parte della popolazione esposta sia come residente sia in come utilizzatore professionale.	FIRAB

		praticata la difesa delle colture mediante l'utilizzo di prodotti fitosanitari.		
76-77	Sostanziale	...individua la struttura amministrativa di riferimento per i rapporti con le Amministrazioni centrali e <b>locali</b> di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 150/2012.	Importanza di coordinamento con le istituzioni competenti, in particolare i Comuni che sempre più spesso emanano regolamenti di polizia rurale i cui controlli devono essere supportati e coordinati a livello regionale	FIRAB
79-82	Sostanziale	...rafforzare e integrare gli strumenti di pianificazione, <b>regolamentazione</b> e programmazione negoziata (Piani di distretto idrografico, Piani di tutela delle acque, Piani di gestione, <b>regolamenti</b> e misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, Programmi di Sviluppo Rurale etc.)	Si ritiene fondamentale citare lo strumento dei regolamenti che, soprattutto nelle aree naturali protette, sono il principale strumento di gestione agile e di immediata applicazione. Citare solo i Piani di gestione rischia di rendere non applicabili le misure di governance a causa di iter di aggiornamento e recepimento troppo complessi.	FIRAB
84-89	Sostanziale	Per garantire la continuità del flusso di informazioni tra il CTS e le Regioni e Province autonome, e <b>tutti gli enti che partecipano all'attuazione del PAN e i portatori di interesse</b> che non sono rappresentati al suo interno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (di seguito anche MIPAAF), convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, un Tavolo Interregionale (Agricoltura, Ambiente e Salute), al fine di aggiornare le Regioni e Province autonome e <b>tutti gli enti che partecipano all'attuazione del PAN e i portatori di interesse</b> sulle attività svolte e di raccogliere informazioni in merito alle esperienze maturate nell'ambito dell'attuazione del Piano e alle eventuali criticità riscontrate.	Si ritiene importante che tutti gli enti che partecipano all'attuazione del PAN (come ad esempio gli Enti gestori delle aree naturali protette statali) e i portatori di interessi siano costantemente informati sullo stato di implementazione del PAN proprio al fine di coinvolgere efficacemente tutti gli attori territoriali come ricordato dal PAN stesso alla riga 83.	FIRAB
89-90	Sostanziale	<b>Il CTS come previsto dall'art. 5 comma 6 del d.lgs. 150/2012 prevede a convocare almeno una volta l'anno tutti i portatori di interesse al fine di informare e consultare le parti sul lavoro del Comitato e sull'attuazione del PAN.</b>	Si ritiene fondamentale aggiungere questo punto in richiamo alla norma del DL. 150/2012, che fino ad oggi non è stata attuata.	FIRAB

97-99	Sostanziale	In questo senso il Piano rientra strutturalmente fra i temi importanti del percorso di riforma della PAC post 2020 e la <b>riduzione</b> e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rappresentano <b>delle</b> priorità <b>nell'</b> architettura verde della Strategia Nazionale della PAC post 2020.	Si ribadisce che è prioritaria in primo luogo la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, oltre all'uso sostenibile in caso di necessità, così come chiede la Direttiva 2009/128/CE al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	FIRAB
104-106	Sostanziale	Gli interventi finanziati <b>dagli strumenti della Strategia Nazionale della PAC post 2020 tra cui i</b> dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), in particolare, rappresentano un importante strumento di incentivazione delle azioni virtuose previste dal Piano.	Viste le proposte di regolamento per la futura programmazione 2021-2027 si ritiene indispensabile citare tutti i possibili strumenti, come l'ipotesi degli Eco-schemi che rappresentano un'opportunità concreta, se ben indirizzata, per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci, nonché il loro uso sostenibile.	FIRAB
111 -115	Sostanziale	<b>Gli interventi a sostegno degli investimenti produttivi, inoltre, incentivano l'agricoltura biologica e la produzione integrata certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso la diffusione di tutte quelle tecnologie capaci di assicurare la riduzione e un uso più efficace ed efficiente dei prodotti fitosanitari, come le tecniche di agricoltura di precisione previste dalle Linee Guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia.</b>  <del>la diffusione dell'agricoltura di precisione, così come previsto dalle Linee Guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia<sup>1</sup>, e di tutte quelle tecnologie capaci di assicurare un impiego più efficace ed efficiente dei prodotti fitosanitari, a vantaggio di metodi produttivi, come la produzione integrata certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e l'agricoltura biologica.</del>	Si ritiene corretto riformulare la frase come proposto in quanto le sole agricolture riconosciute dal d.lgs. 150/2012 come sostenibili sono l'agricoltura biologica e integrata, mentre l'agricoltura di precisione riteniamo essere, così come definita dalle <i>Linee Guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia</i> , "un sistema che fornisce gli strumenti" che può andare a sostegno alle diverse forme agronomiche.	FIRAB
116-118	sostanziale	Allo stesso tempo, gli interventi a sostegno degli investimenti non produttivi favoriscono la realizzazione di infrastrutture capaci di <b>aumentare la biodiversità, favorire l'insediamento di organismi utili e al tempo stesso</b> mitigare gli impatti <b>sanitari ed</b> ambientali connessi alla deriva della miscela fitoiatrica irrorata	Si ritiene importante sottolineare che l'obiettivo prioritario di ogni intervento deve essere quello di ridurre la necessità del ricorso all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, prima ancora di ridurre gli impatti connessi alla deriva del prodotto irrorato. Si sottolinea anche il fatto che gli impatti sull'ambiente sono sempre inscindibili da quelli sulla salute, di cui l'ambiente è un determinante fondamentale.	FIRAB

146-148	Sostanziale	In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del d.lgs. n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre <b>la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari e i rischi associati al loro l'impiego dei prodotti fitosanitari:</b>	Si ritiene corretto citare quanto espressamente recita l'art. 4 della direttiva CE 2009/128/CE che sottolinea l'importanza della riduzione e non solo i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari.	FIRAB
149-150	Sostanziale/e ditoriale	a. ridurre i rischi e gli impatti <b>legati all'impiego</b> dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;	Il pericolo dei prodotti fitosanitari non solo è legato al prodotto in quanto tale ma anche a come viene utilizzato.	FIRAB
151 -152	Sostanziale	<del>b. promuovere l'applicazione dei</del> <b>applicare i</b> principi della difesa <b>biologica e</b> integrata <del>attraverso e di</del> approcci o tecniche alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari;	Ad oggi la difesa integrata è già obbligatoria, si ritiene quindi che la sua sola promozione non può essere un obiettivo del PAN, ma che lo debba essere la sua piena applicazione	FIRAB
153-154	Editoriale – sostanziale	c. promuovere e incentivare <b>l'agricoltura biologica e</b> la produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, <del>e l'agricoltura biologica;</del>	Per il suo contributo primario alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari si ritiene corretto anteporre l'agricoltura biologica alla produzione integrata.	FIRAB
155	Editoriale - sostanziale	d. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, <b>i loro famigliari</b> e la popolazione interessata;	Si ritiene che sia importante sottolineare l'elevato rischio a cui sono esposti in primis i famigliari degli agricoltori che spesso non ricevono l'attenzione e la formazione adeguata	FIRAB
164 - 165	Sostanziale	<b>2) aumento del 80% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica, con riferimento all'anno 2017</b> <del>2) aumento del 60% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica, con riferimento all'anno 2017;</del>	Si ritiene opportuno fissare per l'agricoltura biologica nei 5 anni di validità del PAN un obiettivo di crescita più ambizioso occorre puntare ad obiettivi più ambiziosi, come anche sollecitato dalla Risoluzione del Parlamento europeo.	FIRAB
166-167	Sostanziale	<del>3) aumento dell'80%</del> <b>70%</b> della superficie agricola <del>condotta</del> <b>utilizzata nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000</b> certificata <del>per il metodo dell'</del> <b>in</b> agricoltura biologica <b>entro il 2025; nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento all'anno 2017;</b>	Considerata la priorità dell'eliminazione, riduzione e sostituzione dei prodotti fitosanitari nella gestione della SAU all'interno delle aree ad elevato valore naturalistico, come sono i siti Natura 2000 e le aree naturali protette istituite in base alla Legge 394/1991, si ritiene sostanziale fissare una percentuale netta e non relativa della SAU certificata in agricoltura biologica entro la durata del PAN. Si rammenta che l'Unione Europea nell'ultimo Rapporto sullo Stato della Natura nell'Unione (2015) identifica	FIRAB

			l'agricoltura come principale fattore di pressione e minaccia per la biodiversità, in particolare per l'uso dei prodotti fitosanitari.	
168-169	Sostanziale	4) riduzione del <del>25</del> <b>20%</b> delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari <del>candidate alla sostituzione immesse in commercio</del> , con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;	Si ritiene fondamentale definire un obiettivo quantitativo di diminuzione di tutti i prodotti fitosanitari e non solo delle categorie maggiormente pericolose, perché vi sia un reale effetto sulla salute e sull'ambiente, anche in base al principio di precauzione.	FIRAB
171-172	Sostanziale	5) riduzione del <del>50</del> <b>10%</b> delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari <b>candidate alla sostituzione immesse in commercio</b> e di quelle prioritarie e pericolose prioritarie immesse in commercio, di cui alla tabella 1/A del d.lgs. 13 ottobre 2015, 171 n 172, con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;	Gli obiettivi quantitativi fissati per le sostanze candidate alla sostituzione e quelle pericolose si ritiene siano troppo bassi. Si propone quindi un valore maggiore anche in linea a quanto previsto dal PAN francese che prevede una riduzione di queste sostanze del 50% al 2025.  Le sostanze prioritarie ed ancor più quelle prioritarie pericolose devono essere messe fuori commercio e sostituite con metodi alternativi in tempi certi e ravvicinati.	FIRAB
173-175	Sostanziale	6) percentuale non superiore all'1% dei campioni di alimenti di origine vegetale con presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari non conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 396/2005 <b>e percentuale non superiore allo 0,5% dei campioni multiresiduo con più di una sostanza attiva di prodotto fitosanitario non conferme ai requisiti del regolamento (CE) n. 396/2005</b>	Si propone di monitorare anche la problematica del multiresiduo a partire dai campioni di alimenti in cui più di una sostanza attiva non risulti conforme al regolamento Ce n. 396/2005. Tale proposta vuole permettere di acquisire dati di sistema funzionali a implementare la conoscenza e il controllo di questa specifica problematica.	FIRAB
176 - 178	Sostanziale	7) percentuale pari al <del>25%</del> <b>100%</b> degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari <b>e il 100% dei consulenti</b> che operano nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, ai quali è erogata una formazione specifica sui temi riguardanti le peculiarità di tali aree e la necessità di tutela della biodiversità.	Si ritiene la percentuale del 25% troppo bassa vista l'importanza cruciale della formazione sulle peculiarità di queste aree per una loro efficace salvaguardia, considerando anche l'obbligatorietà della formazione per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nella quale sarebbe sufficiente aggiungere un modulo formativo sulle tematiche specifiche. Inoltre è importante che anche i consulenti siano formati su tali temi poiché il loro ruolo è fondamentale nella scelta delle tipologie di trattamenti nelle aziende agricole.	FIRAB

185-186	Sostanziale	In sede di elaborazione della Strategia Nazionale della PAC post 2020 sarà adottato un apposito documento in cui verrà rideterminata la quantificazione dei predetti obiettivi, in <del>coerenza con la specifica</del> l'allocazione delle risorse <b>dovrà essere determinata in coerenza con gli obiettivi del PAN per la riduzione e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</b>	La quantificazione degli obiettivi del PAN deve condizionare l'allocazione delle risorse e non viceversa. Riteniamo quindi che gli obiettivi devono rimanere quelli fissati all'interno del PAN e che non possano essere modificati da nessun altro Piano o strumento di programmazione.	FIRAB
458	sostanziale	Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le Regioni e le Province autonome <b>non</b> possono ricorrere a esperti, <del>non altrimenti reperibili</del> , che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009	Da evitare assolutamente la formazione dei consulenti da parte di esperti che hanno evidenti conflitti d'interesse ed hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari. Il rischio di condizionamento dei consulenti a vantaggio del consumo di alcuni prodotti fitosanitari è troppo alto.	FIRAB
649	sostanziale	Al fine di orientare le conoscenze tecniche in ambito <b>formativo sui temi dell'agricoltura biologica, sulla lotta biologica, sulle tecniche agronomiche e meccaniche e con metodi a basso impatto</b> e dell'uso sostenibile dei	Come espressamente enunciato da questo stesso documento l'agricoltura biologica è un sistema a basso impatto, ma nella formazione non la si considera mai come reale alternativa all'uso dei fitofarmaci. Il PAN dovrebbe prevedere interventi significativi nei programmi di formazione all'interno degli istituti agrari o nei corsi di laurea sulle tecniche di controllo alternative all'uso dei pesticidi, sul rischio di questi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e sulla possibilità ormai acclarata di attuare i metodi di agricoltura biologica.	FIRAB
668	Sostanziale	(ad esempio <b>le tecniche di</b> l'"agricoltura di precisione")	Si ribadisce che l'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche a supporto dei diversi modelli di agricoltura.	FIRAB
677	Sostanziale	<b>[togliere punto elenco] anche attraverso le tecniche di</b> agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale con riferimento all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.	Si ritiene corretto riformulare la frase come proposto in quanto le sole agricolture riconosciute dal d.lgs. 150/2012 come sostenibili sono dell'agricoltura biologica e integrata, mentre l'agricoltura di precisione riteniamo essere, così come definita dalle <i>Linee Guida per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia</i> , un "un sistema che fornisce gli strumenti" che può andare a sostegno alle diverse forme agronomiche.	FIRAB

743-744	Sostanziale	L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite <b>dal Ministero della Salute dalle Regioni e Province autonome</b> , è previsto nei seguenti casi:	Si ritiene che sia necessaria un'uniformità a livello nazionale sul tema delle modalità di segnalazione, anche per un'efficace comunicazione verso i cittadini.	FIRAB
745-748	Sostanziale	- quando si utilizzano prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, parchi gioco per bambini, sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, etc.), <b>di coltivazioni biologiche</b> e in ambiti extra-agricoli, tenuto conto di quanto riportato nel successivo paragrafo A.5.5.2;	Le aziende biologiche devono essere tutelate dalla contaminazione accidentale dovuta alla deriva anche attraverso una corretta informazione preventiva da parte delle aziende confinanti che eseguono trattamenti.	FIRAB
760-761	Sostanziale	<b>È obbligatorio</b> Per evitare la contaminazione delle colture confinanti, in caso di trattamento con prodotti fitosanitari, <del>E' occorre comunque almeno mettere in atto</del> le seguenti misure di <b>mitigazione sono comunque obbligatorie</b> :	Si ritiene che siano le aziende che realizzano i trattamenti a dover evitare la contaminazione dovuta alla deriva delle aziende confinanti mettendo in atto diverse tecniche agronomiche perché ciò non accada se le misure obbligatorie proposte non dovessero risultare sufficienti.	FIRAB
762	sostanziale	utilizzare ugelli che abbattono la deriva di almeno il 50% in una fascia di <b>5 15</b> metri dal confine;	Se questa prescrizione deve avere una reale azione di difesa dalla deriva la fascia di rispetto deve avere una misura minima di 15 metri	FIRAB
769	sostanziale	<b>Condizioni meteorologiche</b> <b>È fatto divieto di eseguire trattamenti fitosanitari nei seguenti casi:</b> <b>-presenza di vento e, nello specifico con condizioni di velocità del vento superiori a 1,5 m/s (valore 1 della scala Beaufort – Bava di vento);</b> <b>-presenza di pioggia;</b> <b>-terreno saturo d'acqua, condizione evidenziata dalla presenza di ristagni idrici all'interno dell'area da trattare.</b>	Occorre stabilire i parametri oggettivi che definiscano le condizioni nelle quali i trattamenti fitosanitari sono interdetti. Questo aspetto è essenziale sia per favorire una corretta distribuzione da parte dell'agricoltore, sia per evitare fenomeni di contaminazione delle acque e fenomeni di deriva, sia per rendere possibile una concreta attività di controllo.	FIRAB
774-777		Conformemente a quanto previsto all'articolo 67, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che hanno effettuato trattamenti fitosanitari, <b>al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico</b> , possono chiedere di accedere alle informazioni relative ai trattamenti effettuati, rivolgendosi all'Autorità territorialmente competente <b>richiedere alle</b>	Si ritiene che le aziende biologiche, in particolare, abbiano il diritto ad essere informate direttamente e tempestivamente dalle aziende confinanti circa l'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari, come previsto dal testo del PAN 2014-2019. L'informazione deve essere tempestiva e completa, mentre quella ottenibile dalle Autorità territorialmente competenti non è immediatamente disponibile e può richiedere tempi	FIRAB



		<b>aziende confinanti, che sono tenute a rispondere, di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati. I Comuni attraverso i propri Regolamenti di polizia rurale stabiliscono i termini di tempo per rispondere alle richieste d'informazioni e prevedono le sanzioni da applicare in caso di inadempienza, in coerenza con le sanzioni definite in base alla procedura prevista nel capitolo E del Piano.</b>	considerevoli prima di essere fornita. Il Piano deve inoltre indicare in dettaglio nel capitolo E il sistema di controllo e le sanzioni per chi non attua le regole del PAN (il Regolamento di polizia rurale comunale può essere lo strumento per l'applicazione di questa regola del PAN).	
779-780		<b>A.2.5 - Sistema Informativo Nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari e istituzione di un analogo Servizio Nazionale sugli effetti a lungo termine delle esposizioni croniche a prodotti fitosanitari</b>	La mancanza di un Sistema Informativo Nazionale di Sorveglianza sugli impatti sulla salute umana delle esposizioni croniche a prodotti fitosanitari è una delle lacune più rilevanti segnalate dalla Commissione Europea nella sua Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio già citata. L'Italia, a differenza di altri paesi dell'UE (Repubblica ceca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Germania, Francia e Bulgaria), non dispone di un sistema dedicato per la raccolta di dati sull'avvelenamento cronico da prodotti fitosanitari, né vengono eseguite indagini epidemiologiche o di bio-monitoraggio delle popolazioni esposte da parte delle Istituzioni preposte alla tutela della salute, come è stato fatto invece per altre forme di inquinamento, come ad esempio lo studio SENTIERI.	FIRAB
1035-1041	Sostanziale	Le misure specifiche concernenti l'uso del cannone per i trattamenti fitosanitari di cui alla lettera a) ed eventuali ulteriori misure per i trattamenti fitosanitari di cui alla lettera b) sono definite entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano, con apposito provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche MATTM) e il Ministero della Salute, anche al fine di un'eventuale ridefinizione delle distanze minime da rispettare nei casi in cui le superfici agricole trattate siano adiacenti alle abitazioni o alle aree frequentate dalla popolazione, <b>o dalle coltivazioni biologiche o alle aree protette ai sensi della legge n. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000.</b>	Si ritiene che la contaminazione debba essere evitata anche verso le coltivazioni biologiche e le aree protette al fine di salvaguardare le produzioni e la biodiversità.	FIRAB
1069	sostanziale	<b>incentivare l'adozione dei metodi di agricoltura biologica che, oltre ad essere certificati, traducono nella pratica i</b>	E' opportuno richiamare sempre la priorità dell'agricoltura biologica che rappresenta una reale alternativa all'uso dei	FIRAB

		<b>principi dell'agroecologia indirizzando gli interventi verso l'equilibrio dell'agroecosistema.</b>	prodotti fitosanitari da chimica di sintesi e costituisce l'applicazione pratica dei principi dell'agroecologia.	
1076	Editoriale e sostanziale	mezzi di difesa disponibili (biologici, agronomici, meccanici, fisici e chimici ) e alle dosi <b>minime efficaci</b> di prodotto fitosanitario da distribuire	Se sono vere le premesse il Pan deve prevedere una reale riduzione dei fitofarmaci, quindi prima dei prodotti chimici devono essere inseriti quelli a basso impatto e per ultimi i chimici e nelle dosi minime. .	FIRAB
1089-1082	sostanziale	L'irrorazione aerea <b>di prodotti fitosanitari</b> è vietata e <del>può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari, oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.</del>	L'irrorazione aerea dei prodotti fitosanitari può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull'ambiente per l'inevitabile dispersione del prodotto anche quando fossero applicate le migliori tecniche disponibili per la riduzione della deriva. In considerazione della peculiarità del territorio italiano, della densità della popolazione, della presenza diffusa di abitazioni anche al di fuori dei centri abitati, del reticolo stradale che percorre il territorio, l'irrorazione aerea <u>dovrebbe essere vietata senza possibilità di deroghe</u> . A parere di ISDE, in considerazione di quanto sopra detto, appare inoltre assurdo pensare che in un territorio come quello italiano, l'irrorazione aerea possa presentare vantaggi in termini di riduzioni dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente	FIRAB
1145-1148	sostanziale	<del>I, nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</del>	Alla riga 1107-1111 si dice espressamente che presso i Siti rete natura 2000 è comunque vietato, quindi essendo questo punto in contraddizione con la precedente affermazione si ritiene debba essere eliminato	FIRAB
1229-1239	Sostanziale	A.5.1 - Linee Guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e della biodiversità I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, aggiornano <b>con cadenza biennale, sulla base dei risultati del monitoraggio sullo stato chimico ed ecologico delle ambienti acquatici e dei rapporti pubblicati da ISPRA</b> , periodicamente le Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche, approvate con D.M. 10	È importante informare le Regioni sulla necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6(3) della Dir. Habitat, come anche recentemente chiarito nella sentenza della Corte di giustizia europea nelle Cause riunite C-293/17 e C-294/17. La mancata definizione della periodicità con cui devono essere aggiornate le Linee Guida di indirizzo fa sì che tali linee guida siano svincolate da una verifica dei risultati conseguiti a seguito della applicazione delle misure e della loro implementazioni a livello Regionale. I rapporti periodici pubblicati da ISPRA devono viceversa costituire la base per la verifica dell'efficacia delle misure predisposte e la loro	FIRABFIRAB

		<p>marzo 2015, <b>fatte salve le misure minime regolamentari di cui all'art. A.5.9.1.</b></p> <p>Le Misure contenute nelle Linee Guida costituiscono il riferimento per le Regioni e le Province autonome per l'attuazione del Piano, in ordine agli obiettivi di tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e delle aree specifiche, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) del d.lgs. n.150/2012.</p> <p><b>Nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, sino al recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome delle misure minime regolamentari finalizzate all'eliminazione/riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari su habitat e specie di interesse comunitario, è necessaria la Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n.357/97 e s.m.i. e del relativo recepimento regionale, ogni qual volta si faccia uso di prodotti fitosanitari che presentano in etichetta frasi di precauzione (SPe) per l'ambiente acquatico o presentano frasi di precauzione che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici o sono classificate pericolose per l'ambiente (N).</b></p>	<p>eventuale modifica e, a cascata, i risultati dei monitoraggi effettuati dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, devono costituire la base di riferimento per l'aggiornamento delle misure definite a livello regionale.</p>	
1241	Sostanziale	<p>L'attuazione del Piano deve concorrere al raggiungimento del buono stato chimico <b>ed ecologico</b> delle acque,</p>	<p>Si ritiene fondamentale non limitarsi al solo stato chimico ma anche ecologico delle acque parametro previsto anche dalla direttiva quadro acque (2000/60/CE).</p>	FIRAB
1265-1270	Sostanziale	<p>...nella fascia di 10 m dalla sponda <del>dei</del> <b>di tutti gli elementi del reticolo idrografico anche con presenza temporanea di acqua</b> <del>corpi idrici individuati dalle Regioni e dalle Province autonome nei Piani di gestione dei distretti idrografici, previsti dalla Direttiva 2000/60/CE (DQA),</del> sono attuate le seguenti misure:</p> <p><b>- realizzazione di una fascia tampone di almeno 3m;</b></p>	<p>Per garantire il raggiungimento di un buono stato chimico ed ecologico delle acque si ritiene fondamentale il mantenimento di una fascia di non trattata di 10 m, nonché la realizzazione di fasce tampone su tutto il reticolo idrico e non solo lungo i fiumi. Anche gli elementi del reticolo idrico secondario presentano spesso un alto grado di naturalità e fungono da corridoio ecologico per molte specie. Inoltre poiché l'acqua di questi elementi fluisce nel reticolo principale e nei fiumi se di cattiva qualità chimica ed ecologia influenza negativamente anche i corsi d'acqua</p>	FIRAB

		<p>- realizzazione di una fascia di rispetto non trattata, ai sensi della misura n. 1 del DM 10 marzo 2015, di almeno <b>5 10 metri (comprensivi di fascia tampone e capezzagne);</b></p> <p><del>– utilizzo di ugelli antideriva, ai sensi della misura n. 2 del DM 10 marzo 2015, ove possibile;</del></p>	<p>principali riducendo l'efficacia delle fasce tampone sugli stessi.</p> <p>L'utilizzo degli ugelli antideriva dovrebbe essere sempre prevista e non limitata alla sola fascia di 10 m dalla sponda di tutti gli elementi del reticolo idrografico, prescrizione tra l'altro impossibile da controllare.</p>	
1272-1273	Sostanziale	<del>Sono fortemente raccomandate misure di tutela dell'ambiente acquatico nel restante reticolo idrografico.</del>	A seguito della modifica richiesta al punto precedente si ritiene superflua e quindi da eliminare questa raccomandazione.	FIRAB
1282		<b>Nel raggio di 100 metri dalle aree di captazione è comunque vietato l'utilizzo di sostanze attive di prodotti fitosanitari candidate alla sostituzione immesse in commercio e prioritarie e pericolose prioritarie immesse in commercio, di cui alla tabella 1/A del d.lgs. 13 ottobre 2015, 171 n 172.</b>	Per un principio di precauzione si ritiene che debbano essere vietati i trattamenti potenzialmente pericolosi nei pressi delle aree di captazione.	FIRAB
1353		<b>Si definisce Gruppo vulnerabile: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i loro famigliari e i residenti esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.</b>	Riteniamo fondamentale per completezza, oltre che in analogia con il punto dedicato alle aree, aggiungere una definizione di "gruppi vulnerabili"	FIRAB
1390-1450	Sostanziale	A.5.5.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili <del>L'Autorità locale competente per la gestione del verde nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individua le aree dove</del> <b>Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</b> l'uso dei diserbanti è vietato e <b>l'Autorità locale competente per la gestione del verde</b> assicura l'adozione di metodi e misure di tipo biologico, fisico o meccanico per il controllo delle infestanti.	Considerando anche la presenza delle distanze di sicurezza non è opportuno che all'interno di tali aree venga fatto uso di prodotti fitosanitari, ma venga assicurata l'adozione di metodi e misure di tipo biologico, fisico o meccanico per il controllo delle infestanti e per il controllo degli organismi nocivi.	FIRAB

**Nelle medesime aree il controllo degli organismi nocivi deve essere assicurato prioritariamente con metodi di controllo e misure di tipo biologico, fisico e meccanico alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Qualora il loro uso si renda necessario, le sostanze attive utilizzate dovranno essere esclusivamente quelle incluse nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo all'agricoltura biologica.**

Nelle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari è ammesso, l'Autorità locale competente assicura che tali prodotti siano usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e di una specifica programmazione degli interventi. In ogni caso le misure e i metodi di controllo alternativi dovranno rappresentare la scelta prioritaria di intervento.

In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito alle seguenti condizioni:

– recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale o sportivo, etc.) o l'indicazione d'uso in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario. In ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono essere classificati pericolosi per la salute e recare in etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029 – EUH031 – EUH032 – EUH066 – EUH070 – EUH071 – EUH208, e non devono contenere le

	<p>sostanze attive elencate nella tabella dell'Allegato V— parte A, indipendentemente dalla classificazione e dall'etichettatura di pericolo dei prodotti stessi;</p> <p>—il ricorso ai prodotti recanti in etichetta le suddette indicazioni H ed informazioni EUH è consentito, su disposizione dell'Autorità locale competente e in conformità alle Linee di indirizzo adottate dalle Regioni e Province autonome ai sensi di quanto riportato al paragrafo A.5.5, punto 2, solo nel caso in cui, sulla base di documentata evidenza, sia riscontrata l'indisponibilità di prodotti idonei, esenti da tali indicazioni H ed informazioni EUH, o di metodi alternativi (non chimici) applicabili. In nessun caso è possibile l'impiego di prodotti classificati per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione in categoria 1 o 2, recanti in etichetta 1416 le indicazioni di pericolo H340 H341 H350 H351 H360 H361, o contenenti le sostanze attive elencate nella citata tabella dell'Allegato V— parte A;</p> <p>—sono a base di microrganismi autorizzati per il trattamento in aree frequentate dalla popolazione, che non recano in etichetta le indicazioni di pericolo sopra riportate, anche se nell'etichetta di tali prodotti è presente la frase generica <i>"I microrganismi possono provocare reazione allergica"</i>, o frasi analoghe;</p> <p>—sono autorizzati per l'impiego mediante endoterapia. Il trattamento di essenze latifoglie mediante endoterapia è vietato dall'apertura fiorale alla caduta dei petali;</p> <p>—sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 24 ore per il rientro</p>		
--	--	--	--

		<p>della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione dei dispenser o delle trappole.</p> <p>Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.</p> <p>Nei campi da golf, limitatamente al trattamento del tappeto erboso dell'area di gioco, è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH208 o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, fatte salve eventuali deroghe disposte dall'Autorità locale competente, secondo i requisiti descritti precedentemente. E' fatto obbligo di adottare adeguate misure di informazione degli utenti circa la specifica tipologia di rischio conseguente al trattamento e di assicurare l'uso di guanti di protezione per i lavoratori addetti alla manutenzione delle aree e per gli assistenti di gioco, con possibilità di contatto diretto con il terreno o con eventuali attrezzature contaminate, per almeno 30 giorni successivi al trattamento. E' fatta salva l'apposizione di adeguati cartelli informativi, secondo i requisiti previsti, con divieto di accesso nell'area trattata per almeno 24 ore dalla fine del trattamento.</p> <p>Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti fitosanitari classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati su piante arboree e arbustive, provvedendo ad un'adeguata delimitazione dell'area, interdetta all'accesso, e all'apposizione di cartelli</p>		
--	--	---	--	--

		<p>informativi secondo i requisiti previsti nei precedenti paragrafi.</p> <p>E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura, dall'apertura florale alla caduta dei petali e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta avvertenze relative ad effetti dannosi per le api o la frase di precauzione SPe8.</p>		
1452-1456		<p>A.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili o adiacenti alle abitazioni <b>e alle coltivazioni biologiche</b></p> <p>L'uso dei prodotti fitosanitari nelle superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, oppure adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze (giardino, vialetto, orto ad uso familiare, etc.), <b>e alle coltivazioni biologiche</b> è vietato ad una distanza inferiore a:</p>	<p>Così come già ribadito in precedenza si tiene che anche le coltivazioni biologiche debbano essere garantite dal rischio di deriva e contaminazione e che tale onere debba ricadere su chi effettua i trattamenti.</p>	FIRAB
1467-1470		<p><del>prodotti fitosanitari in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di sicurezza non trattata può essere ridotta a 5 metri.</del></p>	<p>Si ritiene che in nessun caso si debbano ridurre le distanze di sicurezza indicate nel Piano. Queste distanze di sicurezza sono ritenute le minime sostenibili per assicurare la tutela della salute della popolazione residente in prossimità delle aree agricole o che possono frequentare aree limitrofe a quelle dove si effettuano trattamenti fitosanitari.</p>	FIRAB
1477-1502		<p><del>Con riferimento ai precedenti punti c) e d) le Regioni e le Province Autonome, tenendo conto delle specifiche realtà agricole produttive del territorio, possono prevedere la riduzione della suddetta fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri, attraverso l'applicazione combinata delle misure e dei dispositivi di abbattimento della deriva indicati nell'Allegato V, parte B.</del></p> <p><i>In conformità al documento "Schede di mitigazione della deriva e del ruscellamento" allegato al documento di orientamento "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali"</i></p>	<p>Si ritiene che in nessun caso si debbano ridurre le distanze di sicurezza indicate nelle righe 1457 -1470 del Piano. Queste distanze di sicurezza sono ritenute le minime sostenibili per assicurare la tutela della salute della popolazione residente in prossimità delle aree agricole o che possono frequentare aree limitrofe a quelle dove si effettuano trattamenti fitosanitari.</p> <p>Alle Regioni, Province autonome ed Enti locali può essere, eventualmente, concesso solo di approvare regolamenti che aumentino le distanze minime di sicurezza,</p>	FIRAB



	<p><del>da deriva e ruscellamento”</del> pubblicato sul sito del Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome possono consentire l’adozione di ulteriori misure o combinazioni di misure che garantiscano lo stesso abbattimento della deriva, ottenuto applicando le fasce di sicurezza previste ai suddetti punti <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, fermo restando che, in ogni caso, la fascia di sicurezza non può essere ridotta al di sotto di 5 metri.</p> <p>Per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui ai precedenti punto <i>c)</i> e <i>d)</i> in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50 (cinquanta)%, fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l’orario di chiusura di tali aree e deve concludersi almeno 2 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere naturali o artificiali, che superano la coltura in altezza di almeno un metro, non è necessaria l’applicazione della suddetta fascia di sicurezza.</p> <p>Nelle aree agricole adiacenti alle piste ciclabili, in alternativa alle misure previste nei punti <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, al fine di ridurre al minimo il rischio per gli utenti, i trattamenti fitosanitari possono essere effettuati solamente nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 06,00, adottando una fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri e utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50 (cinquanta) %. In presenza di barriere naturali o artificiali, che superano la coltura in altezza di almeno metro, non è necessaria l’applicazione della suddetta fascia di sicurezza. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono le modalità per garantire un’adeguata informazione della popolazione circa i trattamenti effettuati in prossimità delle piste ciclabili.</p>	considerando quelle indicate dal Piano il limite minimo comunque inderogabile.	
--	--	--	--

1503	sostanziale	<b>Le fasce di rispetto precedentemente considerate possono essere dimezzate qualora si faccia uso di sostanze attive inserite nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo all'agricoltura biologica</b>	Considerato il minore impatto sulla salute dei principi attivi autorizzati in agricoltura biologica ISDE ritiene che le fasce di protezione possano essere ridotte.	FIRAB
1533 - 1534	Sostanziale	...vulnerabili o adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze, secondo le modalità <b>stabilite dal Ministero della Salute definite dalle Regioni e Province autonome</b> , conformemente a quanto previsto al paragrafo A.2.3.	Si ritiene che sia necessaria un'uniformità a livello nazionale sul tema delle modalità di segnalazione, anche per un'efficace comunicazione verso i cittadini, in coerenza con l'osservazione già fatta al paragrafo A.2.3. – righe 743-744 del Piano.	FIRAB
1621- 1624	Sostanziale	A.5.9 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette Le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente capitolo si applicano con priorità <b>ai siti della Rete Natura 2000</b> e alle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394/1991 e <b>alle relative leggi regionali ai siti della Rete Natura 2000</b> , sulla base delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015.	L'articolo A.5.9. si riferisce correttamente anche alle aree protette regionali.	FIRAB
1625- 1630	Editoriale / Sostanziale	A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Piano, emana una Direttiva rivolta agli Enti gestori dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali dello Stato affinché adottino, entro <del>un anno</del> <b>sei mesi dall'emanazione della suddetta direttiva, mediante i più opportuni gli-strumenti di regolamentazione</b> del Parco e della Riserva, le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente capitolo, <del>in coerenza con le disposizioni previste dal DM 10 marzo 2015 e con le indicazioni contenute nel presente capitolo.</del>	La frase sembra monca, pertanto si suggerisce di aggiungere <i>“mediante i più opportuni strumenti di regolamentazione”</i> , che lascia la possibilità di integrare le misure dei Parchi mediante diversi strumenti di regolamentazione nei casi in cui la modifica dei Piani di parco prevedesse un percorso con tempi molto lunghi. La tempistica dovrebbe essere la stessa prevista per i recepimenti regionali. Le misure del capitolo A.5.9 già sono coerenti con il DM 10 marzo 2015 pertanto è ridondante ripeterlo.	FIRAB
1631- 1639	Sostanziale	<b>Le Regioni e le Province autonome adottano con proprio atto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Piano, le misure minime regolamentari di cui all'art. A.5.9.1.</b>  Similmente <b>Inoltre</b> , le Regioni e le Province autonome emanano, <b>entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano</b> , <del>analoghi</del> provvedimenti rivolti agli Enti gestori delle aree protette regionali, <del>entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano</del> , per l'adozione, <b>entro sei mesi</b> , delle misure <b>volontarie e complementari di cui all'art. A.5.9.2</b> per la	La tempistica dei 6 mesi deve chiaramente riferirsi all'adozione delle misure da parte degli Enti gestori e non all'emanazione dei provvedimenti, che dovrebbe invece avere il termine di 3 mesi, uniformemente a quanto previsto per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	FIRAB

		<p>tutela della biodiversità <b>nelle suddette aree naturali protette</b>.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome, <del>che ancora non hanno</del> <del>adempito alla definizione delle misure di cui al DM 10 marzo 2015,</del> entro un anno <b>sei mesi della suddetta direttiva dall'entrata in vigore del Piano,</b> con appositi provvedimenti integrano <del>dette le</del> misure <b>volontarie e complementari</b> nei Piani di gestione <del>o</del> nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 <del>e delle aree naturali protette</del>. Dei provvedimenti adottati ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p>		
1640-1646	Sostanziale	<p>Qualora le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000 non adempiano, entro il termine previsto <b>e mediante i più opportuni strumenti di regolamentazione</b> del Parco e della Riserva, all'integrazione di dette misure nei piani di gestione e nelle misure di conservazione di tali siti e di tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'ISPRA-SNPA e del CREA, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali <del>e del turismo</del> e le Regioni interessate, <b>approva con proprio Decreto l'attuazione delle misure di conservazione per l'eliminazione, la sostituzione e la</b> <del>di</del> riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sulla base delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015</p>	L'integrazione lascia la possibilità di integrare le misure dei Parchi mediante diversi strumenti di regolamentazione nei casi in cui la modifica dei Piani di parco prevedesse un percorso con tempi molto lunghi.	FIRAB
1648-1650	Sostanziale	<p>A.5.9.1 – Misure <b>minime regolamentari</b> per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Con la procedura di cui al precedente paragrafo A.5.9, sono definite le misure <b>per l'eliminazione, la sostituzione e la</b> <del>di</del> riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 150/2012, ....</p>	<p>È importante che le misure indispensabili per garantire la riduzione significativa dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, all'interno delle aree protette e dei siti Natura 2000, siano di carattere regolamentare (obblighi o divieti).</p> <p>L'inserimento di misure minime regolamentari all'interno del PAN garantirebbe, prima di tutto, un regime minimo di</p>	FIRAB

			<p>protezione dei siti Natura 2000 e delle aree protette nei confronti degli effetti dannosi causati dall'uso dei prodotti fitosanitari, come richiesto dalle diverse Direttive comunitarie (Dir. sull'utilizzo sostenibile prodotti fitosanitari, ma anche Dir. Uccelli, Dir. Habitat, dir Quadro Acque).</p>	
1657-1669	Sostanziale	<p><del>L'individuazione delle</del> <b>Le misure minime regolamentari da attuarsi nei siti Natura 2000 e aree naturali protette istituite in base alla 394/91 sono si basa sui seguenti elementi essenziali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— valutazione delle criticità in relazione ai dati di monitoraggio relativi allo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelate dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (in base ai Report secondo art. 17 dir 92/43/CEE e art. 12 dir. 2009/147/CE);</del></li> <li><del>— valutazione dei dati di monitoraggio ambientale effettuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e di eventuali altre attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente;</del></li> <li><b>- la creazione o il ripristino di: fasce inerbite non trattate attorno ai coltivi non inferiori a 5 metri; fasce di connessione (filari di alberi, siepi, arbusti, etc.), in particolare lungo i fossi e in prossimità di corpi idrici, anche con presenza temporanea di acqua (Misura 16 delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015);</b></li> <li><b>- sostituzione/eliminazione dei prodotti fitosanitari che presentano in etichetta frasi di precauzione (SPe) per l'ambiente o non presentano frasi di precauzione che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici (SPe) o sono classificate pericolose per l'ambiente (N) nei siti Natura 2000 con presenza di specie o habitat tutelati dalla Direttiva Uccelli e Habitat maggiormente sensibili alle sostanze attive in base alle valutazioni condotte da ISPRA e suoi aggiornamenti (216/2015 - Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari sulle aree Natura 2000. Relazione finale) e svolte dalle Agenzie europee</b></li> </ul>	<p>È importante l'adozione di misure minime regolamentari (si veda osservazione relativa alla riga 1648).</p> <p>L'individuazione delle misure regolamentari deve basarsi sul rischio potenziale dei prodotti fitosanitari sugli habitat e le specie anche se queste si trovano in stato di conservazione soddisfacente (i dati di monitoraggio sono invece importanti per l'introduzione di misure di conservazione aggiuntive - si veda osservazione 1673-1676).</p> <p>Tra le misure minime regolamentari è fondamentale inserire la sostituzione/eliminazione e dei prodotti fitosanitari più pericolosi per l'ambiente e la biodiversità e la creazione di fasce di rispetto.</p> <p>L'individuazione delle misure da attuare deve avvenire indipendentemente dalla promozione dell'applicazione volontaria dei metodi di produzione integrata e biologica, che è da considerarsi tra le misure complementari (A.5.9.2).</p> <p>Alla base dell'individuazione delle misure da attuare a tutela della biodiversità devono esserci motivazioni conservazionistiche; pertanto, l'efficace integrazione fra le misure di conservazione e gli strumenti di sostegno non sta alla base di questa individuazione, ma deve essere invece un obiettivo nella programmazione degli strumenti previsti dal Piano Nazionale della PAC. In altre parole, una volta stabilite le misure da attuare a difesa della biodiversità, definite in base al contesto territoriale e coerenti con il rapporto ISPRA 216/2015, a queste misure dovranno</p>	FIRAB

		<p>competenti (ECHA, EFSA) (Misura 13 delle Linee Guida di cui al DM 10 Marzo 2015).</p> <p><b>- In tutti i Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette ai sensi della legge 394/91 è fatto divieto di uso del Glifosate</b></p> <p>– promozione dell'applicazione dei metodi di produzione integrata, certificata ai sensi della legge 1667 n. 4 del 3 febbraio 2011, e dell'agricoltura biologica;</p> <p>— efficace integrazione fra le misure di conservazione e gli strumenti di sostegno e ogni altro strumento previsto dalla PAC e dai PSR.</p>	<p>corrispondere adeguate misure del Piano Nazionale della PAC su cui gli agricoltori devono essere adeguatamente informati e supportati per l'accesso ai fondi.</p> <p>Il Glifosate è stato classificato da ECHA come particolarmente tossico per gli organismi acquatici.</p> <p>Il Parco Nazionale del Cilento e Valle del Diano e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano hanno già previsto divieto dell'uso del Glifosate nei loro territori.</p>	
1673-1676	Sostanziale	<p><b>Le Regioni e le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000 possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle Linee Guida di cui sopra con riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle specie endemiche</li> <li>- <del>e</del> <b>alle specie</b> ad elevato rischio di estinzione</li> <li>- <b>a valutazione delle criticità in relazione ai dati di monitoraggio relativi allo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelate dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (in base ai Report secondo art. 17 dir 92/43/CEE e art. 12 dir. 2009/147/CE)</b></li> <li>- <b>valutazione dei dati di monitoraggio ambientale effettuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e di eventuali altre attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente,</b> le Regioni e le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000 possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle Linee Guida di cui sopra.</li> </ul>	<p>È importante tenere conto anche dei dati di monitoraggio per l'introduzione di misure di conservazione aggiuntive (si veda osservazione 1673-1676).</p>	FIRAB
1691-1700	Sostanziale	<p>Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (<a href="http://www.ramsar.org">www.ramsar.org</a>) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA e MEDWET), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e</p>	<p>I provvedimenti per la tutela delle Zone Ramsar devono essere adottati dal MATTM con la stessa tempistica prevista per le Misure di conservazione e regolamenti dei siti Natura</p>	FIRAB

		<p>richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro <del>12</del> <b>6</b> mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le Regioni e Province autonome, con il supporto dell'ISPRA-SNPA e del CREA, con specifico decreto adotta le disposizioni <b>per l'eliminazione, la sostituzione e la riduzione dell'uso</b> dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici nelle Zone Ramsar, tenendo conto delle misure delle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015 e degli eventuali dati di monitoraggio ambientale, <del>nonché dello stato di conservazione delle specie e degli habitat da tutelare in tali aree.</del></p>	<p>2000 e altre aree naturali protette (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PAN).</p> <p>I provvedimenti per la tutela delle Zone Ramsar devono prevedere anche l'eliminazione e la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi per gli ecosistemi acquatici e le relative specie.</p> <p>L'individuazione delle misure da attuare deve basarsi sul rischio potenziale dei prodotti fitosanitari sugli habitat e le specie anche se queste si trovano in stato di conservazione soddisfacente.</p>	
1703-1708		<p>Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali <b>e consulenti</b> che operano in <b>o presso</b> aziende ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, le Regioni e le Province autonome, con il supporto dell'ISPRA-SNPA, promuovono un'attività formativa ed informativa rivolta agli utilizzatori professionali <b>e consulenti</b> operanti in tali aree, affinché siano adeguatamente informati sui rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici degli ecosistemi acquatici.</p>	<p>Si ritiene importante che anche i consulenti siano formati su tali temi poiché il loro ruolo è fondamentale nella scelta delle tipologie di trattamenti nelle aziende agricole.</p>	FIRAB
1726--1729	Sostanziale	<p>- la creazione o il ripristino di: <b>aree naturali di una larghezza complessiva non inferiori a 10 metri, ad integrazione delle fasce di 5 metri già previste dalle misure regolamentari</b>, con fasce inerbiti non trattate attorno ai coltivi <del>possibilmente</del>; aree umide (es. stagni, prati e prati ad allagamento stagionale); fasce di connessione (filari di alberi, siepi, arbusti, etc.); in particolare lungo i fossi e in prossimità di corpi idrici (Misura 16);</p>	<p>La creazione di aree naturali di dimensioni maggiori dei 5 metri previsti come misura minima regolamentare (si veda osservazione relativa alle righe 1657-1669) possono essere incentivate come misure volontarie e adeguatamente sostenute dalle misure agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale. Il limite non inferiore di 10 metri tiene conto del rapporto costi benefici e della funzionalità della fascia di 15 metri per la salvaguardia delle produzioni in</p>	FIRAB
1804-1805	Sostanziale	<p>favorire, in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, l'adozione <b>con priorità dell'agricoltura biologica</b> e di pratiche agronomiche che...</p>	<p>L'agricoltura biologica è il metodo di produzione che presenta in assoluto i minori rischi e pericoli per la popolazione e i gruppi vulnerabili, deve quindi essere sempre promossa con priorità</p>	FIRAB

1896-1897	Sostanziale	<p><b>Adozione delle misure minime regolamentari di cui all'art. A.5.9.1.</b></p>	<p><b>Entro 3 mesi</b></p>	<p><b>Le Regioni e le Province autonome</b></p>	<p>Non è chiaro se le tempistiche indicate nella bozza di PAN sono scadenze o si riferiscono alla durata delle azioni. Per maggiore chiarezza abbiamo modificato in base ai termini riportati all'azione A.5.9</p>	FIRAB
		<p>Integrazione dei piani e delle misure di conservazione per le specie e gli habitat con le misure di mitigazione <b>volontarie e complementari di cui all'art. A.5.9.2 del rischio per la biodiversità, in attuazione delle Misure 13 e 16 del DM 10 marzo 2015</b></p>	<p>5-anni <b>Entro 9 mesi e regolarmente per tutti i 5 gli anni</b></p>	<p>Regioni e Province autonome/MATTM – Enti gestori delle aree protette – <b>Enti gestori dei siti Natura 2000</b></p>		
		<p>Promozione (finanziamento) dell'adozione di misure di mitigazione del rischio in attuazione delle Misure 1-12 del DM 10 marzo 2015 nei 15 metri adiacenti ai corsi idrici superficiali</p>	<p><b>Per tutti i 5 anni</b></p>	<p>Regioni e Province Autonome – Enti gestori delle aree protette – <b>Enti gestori dei siti Natura 2000</b></p>		
		<p>Adozione del decreto concernente le disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar</p>	<p><b>6 mesi</b></p>	<p>MATTM, sentiti MIPAAFT, Salute, Regioni e Province autonome. Supporto ISPRA- SNPA e CREA</p>		
		<p>Realizzazione e gestione di fasce di rispetto vegetate per la protezione dei corpi idrici superficiali, in</p>	<p><b>Per tutti i 5 anni</b></p>	<p>Regioni e Province autonome – Enti gestori delle aree protette – <b>Enti gestori dei</b></p>		

		base alle Linee Guida di cui al DM 10 marzo 2015, sui corpi idrici che ricadono nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000		<b>siti Natura 2000</b>			
		Adozione di buone pratiche per la tutela delle api <b>domestiche, degli apoidei selvatici</b> e degli altri impollinatori	24 mesi	MIPAAF e MATTM, in accordo con ISPRA e l'Intesa apistica			
1957-1958	Editoriale	<del>A.6.2 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e della biodiversità, e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche</del> <b>Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze:</b> azioni			Si ritiene vi sia un evidente refuso nel testo trattando il capitolo e la tabella successiva al titolo delle Manipolazioni e stoccaggio dei prodotti e non delle Misure a tutela dell'ambiente		FIRAB
1963 - 1964	Sostanziale - editoriale	La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari si esplica attraverso <b>l'agricoltura biologica</b> , la difesa integrata, la produzione integrata ai sensi della legge 4 del 3/02/2011 e <del>l'agricoltura biologica.</del>			Riteniamo che per sottolineare il maggiore contributo all'obiettivo della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, in coerenza con la Direttiva 2009/128/CE, dell'agricoltura biologica deve sempre essere indicata per prima.		FIRAB
2170 - 2176	Sostanziale - editoriale	A.7.5 - Il ruolo della PAC e del Programma Rete Rurale Nazionale per la diffusione <b>dell'agricoltura biologica</b> e della produzione integrata certificata <del>e dell'agricoltura biologica</del> Nella programmazione della PAC e dei suoi strumenti di intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per quanto di competenza, prevedono azioni volte a favorire <b>l'incremento dell'agricoltura biologica</b> e la diffusione della produzione integrata certificata ai sensi della legge 4/2011 <del>e dell'agricoltura biologica</del> . Tale impegno viene realizzato in coerenza con gli obiettivi quantitativi previsti dal Piano, <b>anche con priorità in</b>			Riteniamo che per sottolineare il maggiore contributo all'obiettivo della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, in coerenza con la Direttiva 2009/128/CE, dell'agricoltura biologica deve sempre essere indicata per prima. Inoltre deve essere esplicitata la priorità della promozione e applicazione di metodi di difesa fitosanitaria a basso impatto all'interno dei siti Natura 2000 e altre aree naturali protette.		FIRAB



		<p>riferimento alle <b>nelle</b> aree Natura 2000 e <b>nelle altre aree naturali protette</b> istituite in base alla <b>Legge 394/1991</b>.</p>		
2185 - 2187	Sostanziale – editoriale	<p>Il Programma Rete Rurale Nazionale assicura la realizzazione di azioni di <b>raccolta ed elaborazione dati</b>, scambio di informazioni <b>ed su esperienze e buone pratiche</b> tra le diverse Regioni e Province autonome nel campo <b>dell'agricoltura biologica, dell'agroecologia e della difesa integrata certificata, dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia</b></p>	<p>La Rete Rurale Nazionale deve garantire anche la raccolta ed elaborazione dei dati e la divulgazione delle esperienze e delle buone pratiche sui metodi di difesa a basso impatto e sull'agroecologia.</p> <p>Riteniamo che per sottolineare il maggiore contributo all'obiettivo della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, in coerenza con la Direttiva 2009/128/CE, dell'agricoltura biologica deve sempre essere indicata per prima.</p>	FIRAB
2197 - 2199	Sostanziale	<p>... delle misure previste nel Piano per <b>l'eliminazione, la sostituzione e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e relativi</b> dei rischi e degli impatti derivanti <del>dall' dal loro</del> utilizzo, <del>dei prodotti fitosanitari</del> saranno misurati periodicamente attraverso gli indicatori <b>opportunamente individuati ed aggiornati</b> ai sensi del DM 15 luglio 2015, recante "Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli ...</p>	<p>Gli obiettivi prioritari del PAN sono l'eliminazione, la sostituzione e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e non solo la riduzione dei rischi connessi al loro utilizzo. Per questo gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi del Piano dovranno essere opportunamente rivisti ed aggiornati.</p>	FIRAB
2248 - 2249	sostanziale	<p>... di adeguamento dei programmi medesimi alle esigenze rilevate. <b>Pertanto gli Enti competenti migliorano e implementano i piani di monitoraggio delle acque superficiali e di falda, ampliando il numero e la frequenza delle campionature e lo spettro delle molecole ricercate e monitorate e verificandone l'effettiva e progressiva diminuzione.</b></p> <p><b>Gli Enti informano le comunità locali degli esiti dei monitoraggi e attuano pratiche di gestione degli spazi pubblici e delle aree agricole in linea con i fissati obiettivi.</b></p>	<p>E' fondamentale migliorare i piani di monitoraggio delle acque superficiali e di falda per verificare i livelli di contaminazione da prodotti fitosanitari (completamente assente o molto carente quasi dappertutto).</p>	FIRAB
2305 - 2307	Sostanziale	<p>La ricerca e l'innovazione costituiscono elementi fondamentali per lo sviluppo di strategie e per l'attuazione di azioni finalizzate <b>alla riduzione all'uso sostenibile</b> dei prodotti fitosanitari <b>e al loro uso sostenibile</b>, con particolare riferimento <b>all'agricoltura biologica e altri metodi per</b> la difesa fitosanitaria a basso apporto dei prodotti fitosanitari, <b>anche attraverso tecniche e pratiche per l'agricoltura di precisione e lo sviluppo della chimica verde, intesa come la</b></p>	<p>Gli obiettivi della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e lo sviluppo dell'agricoltura biologica devono essere le priorità anche nelle attività di ricerca e innovazione, sviluppando anche le tecniche dell'agricoltura di precisione per conseguire gli obiettivi di riduzione ed uso sostenibile dei prodotti fitosanitari fissati dal Piano.</p> <p>Lo sviluppo della chimica verde è in accordo con la Strategia europea per la Bioeconomia</p>	FIRAB

		<b>progettazione e lo sviluppo di processi e bioprodotto atti a sostituire e l'uso di sostanze pericolose.</b>		
2319 2323	- Sostanziale	I Ministeri, le Regioni e le Province autonome, promuovono la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione e lo scambio di informazioni ed esperienze <b>sulla riduzione della dipendenza da prodotti fitosanitari, con la loro riduzione ed</b> sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, individuando strumenti finanziari di supporto per l'attuazione di programmi e progetti di ricerca e sperimentazione, nonché per il trasferimento delle innovazioni, con riferimento anche al sistema di ricerca europeo.	Gli obiettivi della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e lo sviluppo dell'agricoltura biologica devono essere le priorità anche nelle attività di ricerca e innovazione.	FIRAB
2328	Sostanziale	... nell'individuazione delle tematiche prioritarie concernenti <b>l'eliminazione, la sostituzione e la riduzione</b> <del>l'uso</del> <b>sostenibile</b> dei prodotti fitosanitari <b>e il loro uso sostenibile.</b>	Gli obiettivi della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari devono essere una priorità anche nelle attività di "alta formazione" promosse dal Piano.	FIRAB
2335 2338	- sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e <del>del turismo</del> <b>e il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare</b> , entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, <b>stipulano congiuntamente uno o più</b> specifiche accordie con <del>AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie)</del> <b>le maggiori Società scientifiche e con l'ISPRA</b> per favorire attività scientifiche mirate <b>alla riduzione e sostenibilità</b> dell'uso dei prodotti fitosanitari.	Gli obiettivi della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e lo sviluppo dell'agricoltura biologica devono essere le priorità anche nelle attività di ricerca. Non si comprende perché il piano preveda la sola attivazione del MIPAAF, escludendo il MATTM, e identifica la sola Associazione delle Società Scientifiche Agrarie come unico interlocutore dei Ministeri, ignorando la presenza e le potenzialità di molte altre Società scientifiche che seguono le aree tematiche indicate dal rigo 2339 al rigo 2400 del Piano. Si propone quindi di prevedere la possibilità da parte dei due Ministeri di stipulare uno o più accordi con le diverse Società scientifiche interessate e con l'ISPRA.	FIRAB
2349	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>sviluppo e implementazione di sistemi di valutazione dei rischi connessi all'esposizione dell'individuo all'effetti cumulativi e sinergici per la salute umana e animale e per l'ambiente.</b></li> </ul>	In merito a tale paragrafo, relativo all'individuazione delle aree tematiche di ricerca e interesse prioritario, va aggiunto un punto affinché il PAN possa contemplare il sostegno e l'avanzamento degli studi sulla valutazione del rischio di tipo additivo e sinergico relativo alle sostanze attive di prodotti fitosanitari. Tale approfondimento si pone a garanzia del prosieguo della ricerca e della stessa validazione del limite massimo di rilevabilità (LMR)	FIRAB
2365	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>valutazione degli effetti di tipo additivo e sinergico delle miscele di prodotti fitosanitari sugli ecosistemi</b></li> </ul>	In base agli studi e ricerche disponibili e per una gestione sostenibile dell'agroecosistema si ritiene essenziale	FIRAB

			esplicitare il passaggio relativo alla valutazione degli effetti di tipo additivo e sinergico.	
2401	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>studio, sviluppo e applicazione di soluzioni relative alla individuazione di nuovi macchinari e/o nuove modalità di utilizzo dei macchinari esistenti nell'ambito della gestione agroecologica dell'azienda agricola</b></li> </ul>	<p>Il ruolo della meccanizzazione nel controllo delle infestanti in agricoltura biologica è molto importante.</p> <p>L'agricoltura biologica è caratterizzata, da un uso limitato di mezzi tecnici, dalla necessità di praticare il diserbo esclusivamente con mezzi meccanici e fisici, dall'esigenza di ridurre al minimo le dosi dei principi attivi utilizzabili. Pertanto risulta strategico l'uso di macchine particolari concepite per rispondere alle esigenze del metodo biologico.</p>	FIRAB
2404 - 2408	sostanziale	<p>E - Modalità di coordinamento per le attività di <b>ispezione e controllo e definizione delle sanzioni</b></p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2012, i <b>Ministeri</b>, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano <b>entro un anno dall'entrata in vigore del Piano</b> le Autorità <b>di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria e gli Enti tecnici</b> competenti <del>preposte</del> <b>per le alle ispezioni e preposti</b> ai controlli concernenti l'attuazione delle misure regolamentari e disposizioni previste <b>dal Piano</b>. <b>In particolare si avvalgono per le ispezioni ed i controlli sul territorio del personale dei Carabinieri Forestali e della Polizia regionale e municipale, con il supporto tecnico del Sistema delle Agenzie ambientali regionali e delle ASL.</b> <del>dallo stesso decreto legislativo</del></p> <p><b>Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i tre Ministeri (MIPAAF, MATTM e Salute) d'intesa con le Regioni e le Province autonome, identificano e definiscono il documento che stabilisce le sanzioni amministrative per coloro che violano le misure regolamentari e le prescrizioni del Piano e l'iter per la sua approvazione. Le Sanzioni stabilite con il suddetto atto costituiscono il riferimento per la definizione e l'aggiornamento dei Regolamenti di polizia rurale da parte delle Amministrazioni comunali.</b></p>	<p>Il Piano deve definire come prevede il comma 2 dell'art. 23 le modalità di coordinamento tra i soggetti istituzionali per le attività di ispezione e controllo, individuando anche i corpi di polizia competenti.</p> <p>Il PAN deve infine affrontare anche il tema delle sanzioni amministrative per coloro che violano le sue misure regolamentari e prescrizioni.</p>	FIRAB

Allegato V Parte B	Sostanziale	<b>Eliminare completamente</b>	In accordo con l'eliminazione delle righe 1477-1480 si ritiene l'allegato V parte B non necessario.	FIRAB